



Decreto Dirigenziale n. 192 del 03/07/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLO STABILIMENTO DELLA "DODI S.R.L" CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI CASANDRINO AL VIALE SIRACUSA, 20 PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI CALZATURE IN PELLE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art. 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art. 268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della **"DODI s.r.l." con sede operativa nel Comune di Casandrino al viale Siracusa, 20** ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di **produzione di calzature in pelle** ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV come **"utilizzo di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g"**;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 26/03/2010 con prot. 273366, ai sensi del D.Lgs. 152/06, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi svoltasi in data 13/03/2012 il cui verbale si richiama:

a.1. il Comune, con nota prot. 2471 del 08/03/2012, ha espresso parere favorevole, riferendo che l'opificio è ubicato, in base al PRG in zona D-sottozona D1 con destinazione per attività industriale-artigianale e che l'istanza è mancante di riferimenti catastali, di dichiarazioni relative alla legalità urbanistica e di autorizzazioni per immissioni in fogna;

a.2. la Società ha depositato agli atti copia del certificato di agibilità n. 5134 del 26/06/1986 ed autorizzazione comunale n. 6683 del 07/09/1998 per il sistema fognario;

a.3. l'A.S.L. ha espresso parere favorevole igienico-sanitario;

a.4. l'Amministrazione Regionale ha assegnato alla Provincia ed all'ARPAC un termine di 20 gg., dalla notifica del verbale, per esprimere il proprio parere;

b. l'ARPAC, con nota prot. gen. 11793 del 13/03/2012, acquisita il 14/03/2012 con prot. 199891, ha richiesto integrazioni;

c. la Società, con nota prot. 362171 del 11/05/2012, ha trasmesso, all'ARPAC e a questo Settore, una nuova relazione tecnica in sostituzione della precedente, che prevede un utilizzo di prodotti collanti pari a 5 kg/g, un sistema di abbattimento a carboni attivi per le COV e filtri a maniche per le polveri provenienti dalla fase di spazzolatura e rasatura;

CONSIDERATO

a. che a tutt'oggi l'ARPAC nulla ha comunicato in merito alle integrazioni trasmesse dalla Società, per cui si intende acquisito l'assenso ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90;

b. che i valori di emissione previsti ai camini E1 ed E2 rientrano nei limiti indicati nell'All. I alla Parte V del D.Lgs. 152/06;

DATO ATTO

a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);

b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, conformemente alle risultanze istruttorie ed ai pareri espressi in Conferenza, e per quanto su considerato lo stabilimento della **"DODI s.r.l." con sede operativa nel Comune di Casandrino al viale Siracusa, 20**, esercente attività di **produzione di calzature in pelle** con l'obbligo per la ditta ad effettuare il controllo delle emissioni con cadenza annuale;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di autorizzare lo stabilimento della **"DODI s.r.l." con sede operativa nel Comune di Casandrino al viale Siracusa, 20** alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per le attività in deroga di cui all'art.272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata **"utilizzo di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g"** e con l'uso di 5 kg/g di prodotti collanti e similari, così come di seguito specificate:

1.1.

Camino	Provenienza emissioni	Inquinanti	Concentrazione mg/m ³	Flussi di massa g/h	Portata Nm ³ /h	Sistemi di abbattimento
E1	incollaggio	- COV cl. IV - COV cl. V - COV totali	1,50 7,80 9,30	12,5 62,5 75,0	8000	pannelli piani in fibra tessile + carboni attivi
E2	spazzolatura e polveri rasatura		6,93	31,2	4500	filtri a maniche di tipo agugliato

2. di obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica agli atti con prot. 362171 del 11/05/2012;

2.2. l'altezza dei camini devono essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri ;

2.3. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse

per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;

2.4. contenere le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione datata 08/05/2012 agli atti con prot. 362171 del 11/05/2012;

2.5. le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;

2.6. l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza , con la sostituzione dei carboni attivi non appena saturi;

2.7. provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;

2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:

2.8.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera 2.5, la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;

2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;

2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;

2.8.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;

2.9. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:

2.9.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;

2.9.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. di precisare che:

3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;

3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4. di demandare all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

5. di precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n.750/04, sono a carico della ditta interessata;

6. di stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;

7. di notificare il presente provvedimento alla "**DODI s.r.l.**" **con sede operativa nel Comune di Casandrino al viale Siracusa, 20**, esercente attività di **produzione di calzature in pelle** ;

8. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Casandrino, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;

9. di inoltrare copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi